QUARTA DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1975

relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(75/408/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (3), modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che in Australia e in Ungheria esistono norme concernenti i controlli delle sementi ;

considerando che l'esame di tali norme e della loro applicazione ha permesso di costatare che le condizioni a cui le sementi raccolte e controllate in detti paesi sono sottoposte, per quanto concerne le loro caratteristiche ed identità nonché il loro esame, contrassegno e controllo, offrono le stesse garanzie delle condizioni relative alle sementi raccolte e controllate nella Comunità ;

considerando che la presente decisione non impedisce che costatazioni comunitarie siano annullate o che la loro validità non sia prorogata qualora risulti che le condizioni su cui sono basate non sono o non sono più soddisfatte ; che occorre a tal fine ottenere altre informazioni pratiche sulle sementi prodotte nei suddetti paesi procedendo alla coltura e al controllo di campioni con le prove comparative comunitarie ;

considerando che si è resa necessaria una modificazione di alcune decisioni del Consiglio che costatano le equivalenze, a causa di un mutamento di competenza nell'ambito dei servizi nazionali incaricati dei controlli ufficiali delle sementi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Si costata che le sementi che sono raccolte nei paesi e controllate ufficialmente dai servizi di cui all'allegato e che appartengono alle specie e categorie ivi enumerate sono equivalenti alle sementi delle categorie corrispondenti raccolte nella Comunità e conformi alle direttive 66/402/CEE o 69/208/CEE, purché siano osservate le condizioni particolari previste dall'allegato.

Articolo 2

Nell'allegato della prima decisione 72/293/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte nei paesi terzi (4), sotto il numero progressivo 21, i termini « Department of Primary Industries » della colonna 3 sono sostituiti dai termini « Department of Agriculture ».

Articolo 3

Nell'allegato della terza decisione 74/349/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (5), sotto il numero progressivo 1, i termini « Department of Primary Industries » della colonna 3 sono sostituiti dai termini « Department of Agriculture ».

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 1976.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.
(3) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(4) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 30.
(5) GU n. L 191 del 15. 7. 1974, pag. 17.

ALLEGATO

Numero progressivo	Paese	Servizio	Specie	Categorie		Condizioni particolari
				del paese interessato	della Comunità	
1	2	3	4	5	6	7
1	Australia	Department of Agriculture, Canberra	Colza	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 2, 3, 4, 5, 6
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	Ungheria	Országos Vetömagfelügyelöség (Ufficio ungherese incaricato del controllo delle sementi), Budapest	Senape nera	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 2, 3, 4, 5, 6
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1, 2, 3, 4, 5, 6
			Segale	— Basic Seed	— Sementi di base	1, 2, 3, 4, 5, 6
				— Certified Seed	— Sementi certificate	1, 2, 3, 4, 5, 6

Condizioni particolari

1. Le sementi sono ufficialmente certificate e i loro imballaggi sono ufficialmente chiusi e contrassegnati, secondo il sistema dell'organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale. La qualità delle sementi soddisfa ai requisiti prescritti dalla regolamentazione comunitaria.

2. L'ispezione in campo è effettuata da autorità statali o, sotto la responsabilità di queste autorità, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, purché dette persone non traggano un profitto personale dal risultato di questa ispezione.

3. Sull'etichetta ufficiale figurano le seguenti indicazioni supplementari :

   a) data della chiusura ufficiale,

   b) menzione che le sementi sono conformi alla normativa CEE.

   Tali indicazioni possono altresì figurare su un'altra etichetta ufficiale che indichi inoltre la denominazione del servizio e del paese.

4. Il trattamento chimico al quale sono state eventualmente sottoposte le sementi figura sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale e sopra o nell'imballaggio.

5. Un attestato ufficiale, inserito all'interno dell'imballaggio, precisa almeno il numero di riferimento della partita, la specie e la varietà.

   Tale attestato non è indispensabile quando le indicazioni minime sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio.

6. Tutte le indicazioni prescritte per le etichette ufficiali, gli attestati ufficiali e gli imballaggi sono redatte almeno in una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.